

**REGOLAMENTO (CE) N. 921/2004 DELLA COMMISSIONE**  
del 29 aprile 2004

**recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 per tenere conto delle disposizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro <sup>(2)</sup>, definisce il burro ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, definisce il burro concentrato ammissibile ai sensi del medesimo regolamento.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(4)</sup>, definisce il burro, il burro concentrato e la crema che possono essere sovvenzionati se utilizzati per essere incorporati ai prodotti finali ammissibili per le misure di cui al medesimo regolamento.
- (4) Al fine di garantire che siano sovvenzionati solamente prodotti che garantiscano elevati livelli di protezione sanitaria, è necessario che il burro, il burro concentrato e la crema di cui ai regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97 soddisfino i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, e cioè siano preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettino le prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1565/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 15).

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19).

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004.

<sup>(5)</sup> GU L 268, del 14.9.1992. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5) È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 2191/81, (CEE) n. 429/90 e (CE) n. 2571/97.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2191/81, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— che:

- i) risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (\*) ed è conforme alla categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (\*\*) dello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio reca indicazioni in tal senso,
- ii) soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (\*\*\*), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

(\*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(\*\*) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

(\*\*\*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.»

*Articolo 2*

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 429/90, è aggiunta la seguente frase:

«Soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (\*), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

(\*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.»

*Articolo 3*

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2571/97, è aggiunto il seguente comma:

«Il burro, il burro concentrato e la crema di cui alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio (\*), in particolare per quanto riguarda la

preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A della medesima direttiva.

(\*) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.»

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---